



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2017 - 119 Data 26-09-2017	OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.
--	---

L'anno **duemiladiciassette** , il giorno **ventisei** del mese di **Settembre** , alle ore **17:30** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	
CAPOLUONGO BRUNO	X	
SEPE PAOLO	X	
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X	
BRACCIANO ALFONSO	X	
PRESENTI N. 5		
ASSENTI N. 0		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

Proposta di delibera

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che il **Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato":

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c.2, T.U.S.P.;

- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014 -2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costruite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per la società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D. L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Carinaro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costruite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da

alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base al piano delle partecipate allegato non le motivazioni per l'alienazione in quanto l'unica società partecipata, oggetto del piano risulta già in liquidazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c.2, cod. civ., e seguendo

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c.612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con G.M. n. 94 del 16/7/2016 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art.239, c.1, lett. b), n. 3), D.Lgs n. 267/2000 non occorre in quanto si tratta di una mera conferma delle partecipazioni in essere;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
<spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times' approve="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narrativa="" new="" parti="" premesse="" quali="" sostanziale="" spanstyle=""font-size:10.0pt;font-family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times">
- 2) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) Di invitare il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;
- 4) Di demandare al Consiglio Comunale l'adozione delle procedure richiamate nel Piano per quanto di competenza
- 5) Di disporre:
 - Ø la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
 - Ø la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune
 - Ø la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Inoltre, la giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

<spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times' approve="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narrativa="" new="" parti="" premesse="" quali="" sostanziale="" spanstyle=""font-size:10.0pt;font-family:"times"><spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times' approve="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narrativa="" new="" parti="" premesse="" quali="" sostanziale="" spanstyle=""font-size:10.0pt;font-family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times">

<spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times' approve="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narrativa="" new="" parti="" premesse="" quali="" sostanziale="" spanstyle=""font-size:10.0pt;font-family:"times"><spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times' approve="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narrativa="" new="" parti="" premesse="" quali="" sostanziale="" spanstyle=""font-size:10.0pt;font-family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times">

family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times">

Il Sindaco

Dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato d

<spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times approvare="" del="" di="" e="" :

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

<spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times approvare="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narr size:10.0pt;font-family:"times>

<spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times approvare="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narr family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times"></sp

Carinaro, li 21.09.2017

<spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times approvare="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narr family:"times approvare="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narrativa="" new="" parti="" premess

<spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times approvare="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narr:
family:"times approvare="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narrativa="" new="" parti="" premess

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

<spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times approvare="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narr
family:"times approvare="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narrativa="" new="" parti="" premess

family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times">
<spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times approvare="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narr family:"times approvare="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narrativa="" new="" parti="" premess family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times"></sp
<spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times approvare="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narr spanstyle=""font-size:10.0pt;font-family:"times"><spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times approvare="" del="" size:10.0pt;font-family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;font-fan
Carinaro, lì 21.09.2017
<spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"times approvare="" del="" di="" e="" i="" integranti="" intera="" le="" narr e="" i="" integranti="" intera="" le="" narrativa="" new="" parti="" premesse="" quali="" sostanziale="" spanstyle="" premesse="" quali="" sostanziale="" spanstyle=""font-size:10.0pt;font-family:"times"></spanstyle='font-size:10.0pt;fo

PROPOSTA N. 364 DEL 20-09-2017

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 119 DEL 26-09-2017

Oggetto:REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Erika Lig

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.